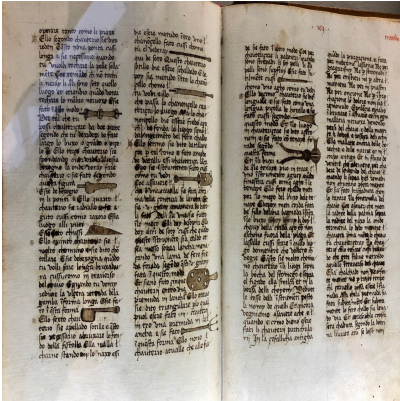




Lâ??impropria definizione di â??mala gestio impropriaâ?•

Descrizione

La Corte dâ??Appello di Napoli, nel rigettare la domanda di condanna dellâ??assicuratore al pagamento di una somma eccedente il massimale, rilevava che lâ??assicuratore della r.c.a. puÃ² essere condannato al pagamento dâ??una somma eccedente il massimale solo nel caso: a) di mala gestio e di ingiustificato ritardo nellâ??adempimento della propria obbligazione; b) di specifica formulazione di tale domanda. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2024 n. 29924, ritiene errata tale decisione in punto di diritto.

Ma prima di esporre le ragioni dellâ??accoglimento della censura, il Collegio procede ad unâ??interessante **premessa di metodo, di ordine linguistico**, e ciÃ² per: â??sgombrare il campo da preconetti e suggestioni (linguistiche prima ancora che giuridiche) derivanti dallâ??uso di â??espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei â??mantraâ?• ripetuti allâ??infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significatoâ?•.

Per la Corte infatti una di queste espressioni sfuggenti ed abusate Ã¨ proprio il sintagma â??**mala gestio**â??. Ed invero: â??la mora debendi dellâ??assicuratore della r.c.a. (ovvero dellâ??impresa designata, che sotto questo profilo ne ricalca la posizione debitoria) nei confronti del terzo danneggiato Ã¨ spesso designata nella prassi forense e giudiziaria â??**mala gestio impropria**â?• ma deve essere ben chiaro che questa espressione Ã¨ puramente convenzionale e, essa sÃ¬, â??impropriaâ?•. Infatti **una â??cattiva gestioneâ?• degli interessi altrui Ã¨ concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore**. Solo nellâ??ambito di questo rapporto infatti lâ??assicuratore â??gestisceâ?•, come un mandatario, gli interessi dellâ??assicurato. Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti; **la mora Ã¨ lâ??effetto dellâ??inadempimento dâ??una obbligazione di dare; la mala gestio Ã¨ invece lâ??inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dellâ??assicurato)**. Lâ??assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dellâ??assicurato potrÃ essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (lâ??esempio di scuola Ã¨ quello dellâ??assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare lâ??assicurato, allâ??esito



del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccezione del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale). Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (e lo stesso ovviamente dicasi quanto al rapporto tra danneggiato ed impresa designata), per contro, **l'assicuratore non è certo un mandatario del danneggiato né solo un suo debitore**. Se non c'è gestione d'affari, nemmeno è concepibile una responsabilità per mala gestione. L'assicuratore che, scaduto il termine di cui all'art. 148 cod. ass., ancora non abbia risarcito il danneggiato senza esservi impedito da cause non imputabili, non si dirà che ha tenuto una mala gestione; si dirà che è un **debitore in mora**, come qualsiasi debitore che non onori il proprio debito nel termine di legge o di contratto.

Chiarito ciò² -sul piano lessicale- la Corte precisa che: «quando il danno causato dall'assicurato ecceda il massimale, l'assicuratore è debitore verso il danneggiato di una obbligazione pecuniaria per l'appunto, **il massimale**. Il debitore di una obbligazione di valuta, quando sia in mora, va incontro alle conseguenze di cui all'art. 1224 c.c. e cioè l'obbligo di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (principio, quest'ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent'anni così giustamente, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, nella cui motivazione si afferma che la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato è ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., perché è un'obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora»; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6³, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022).

Da quanto esposto discendono due conseguenze una processuale e l'altra sostanziale.

Sul piano processuale: «la conseguenza di quanto esposto è che il danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8374 del 28/03/2024)».

Sul piano sostanziale: «se l'assicuratore è in mora (ed è in mora dallo spirare dello spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass.), è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Infatti quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. **Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato**. Pertanto in virtù¹ del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. In questo caso le conseguenze della mora scaturiscono dall'inadempimento dell'assicuratore, e non dall'illecito dell'assicurato (ex multis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente così giustamente Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099⁴).



La Corte pertanto esprime le seguenti conclusioni:

a) la condanna dell'assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell'attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi;

b) il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore quanto al capitale; quanto alla mora, invece, l'assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori;

c) se si seguisse il non divisibile principio applicato dalla Corte d'Appello si verrebbe ad effetti paradossali in tutti i casi in cui il danno causato dall'assicurato dovesse superare il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l'adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora.

Nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio, allegato dalle ricorrenti, conteneva la domanda di condanna della Generali al pagamento del capitale, nonché degli interessi e rivalutazione e per la Corte: *«tanto bastava perché il giudice di merito fosse legittimato a provvedere sulle conseguenze della mora, se del caso anche in eccedenza rispetto al massimale»*.

Il Collegio cassa pertanto la decisione impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Napoli, con la formulazione dei seguenti applicherà i seguenti principi di diritto

(a) l'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 cod. ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.

(b) L'assicuratore della r.c.a. in mora nel pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, quando il danno ecceda il massimale, è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori anche in eccesso rispetto al massimale.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

24 Nov 2024